



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: SETTEMBRE 2021

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI

Per poter usufruire del credito di imposta relativo all'acquisto di beni strumentali nel 2021 e 2022 è necessario che la ditta goda della regolarità contributiva.

La disponibilità del DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

A tal fine, secondo quanto chiarito dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E, è necessario che tale documento risulti in corso di validità "all'atto di ciascun utilizzo in compensazione":

- ** sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto);
- ** sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, "l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi".

ESTESA LA FATTURA ELETTRONICA ALLE OPERAZIONI CON SAN MARINO

Si rende note che dall'1.7.2022 scatta l'obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico per tutti gli scambi da e per la repubblica di San Marino

Attenzione: restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall'obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS) CODICE DESTINATARIO UTILIZZABILE PER OPERAZIONI CON SAN MARINO FTE OBBLIGATORIA DAL 01/07/2022

Si comunica che il codice destinatario registrato dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, quale hub per la ricezione e smistamento delle fatture elettroniche nell'interscambio con la Repubblica Italiana è il seguente (in grassetto sono riportate le lettere):

2 R 4 G T O 8

NB L'omessa compilazione del campo "Codice destinatario" comporta lo scarto della fattura da parte di Sdl.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI 4.0 E RITARDO NELL'INTERCONNESSIONE

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 a decorrere:

** dall'anno di entrata in funzione per gli investimenti in beni "generici";

ovvero

** dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

L'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E conferma, analogamente a quanto previsto per il maxi / iperammortamento, che qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito:

** "in misura ridotta", a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene, applicando l'aliquota spettante agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "generici" (10% - 6%);

** "in misura piena", a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione, applicando le aliquote previste per i beni "Industria 4.0".

Di conseguenza, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può fruire del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione o, in alternativa, può attendere l'interconnessione e fruire del credito d'imposta "in misura piena".

NB Qualora l'impresa decida di avvalersi del credito di imposta "in misura ridotta" a seguito dell'entrata in funzione del bene, l'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito. NB Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

NB: Credito di imposta acquisto cespiti 2020 (Industria 4.0) > se interconnessi nel 2020 ma acquistati nel 2019, non è agevolabile con la nuova normativa

DIFFERITO ALL'1.1.2022 L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL NUOVO TRACCIATO CORRISPETTIVI RT

In particolare è ora previsto che l'aggiornamento del RT per l'invio telematico dei corrispettivi con i dati previsti dalla ver. 7.0 del tracciato va effettuato entro il 31.12.2021.

A decorrere dall'1.1.2022 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato ver. 7.0.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

AMPLIATA LA PLATEA DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI SPESE SANITARIE AL STS

In particolare l'invio dei dati in esame è stato esteso ai soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.

I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall'1.1.2021 dovranno essere inviati al STS entro il prossimo 31.1.2022

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**